

Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 5356
C. R. n. 153

Torino, 05.05.2010

Ai Dirigenti e Reggenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
del Piemonte - LORO SEDI

e,p.c. Ai Gestori delle scuole primarie paritarie
del Piemonte - LORO SEDI

Ai Presidenti Regionali delle
Associazioni delle scuole non statali del
Piemonte – LORO SEDI

OGGETTO: docenti in servizio presso le scuole primarie parificate paritarie –
valutazione del servizio ai fini della carriera.

In risposta alle richieste di chiarimenti in merito ai certificati di servizio rilasciati dalle scuole primarie che riportano la dicitura “scuola primaria paritaria e parificata”, su conforme parere del M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in data 8/3/2010, si comunica quanto segue.

L'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.

La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale.

Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: *‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994’*. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Premesso, quindi, che fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”, si ritiene che nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis